

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 477}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHIELON, MAGNABOSCO, FILIPPI, HÜLLWECK, CAVALIERE,
FONTAN, FLEGO, MONTANARI, MALAN, AZZANO CANTARUTTI,
VIDO, GRUGNETTI, RODEGHIERO, STROILI, BONATO**

Modifica all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, in materia di assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni

Presentata il 6 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Purtroppo è più volte emerso come ormai sia invalso il malcostume di usare anche la legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni e le aziende private) per assumere nelle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici, invalidi civili in modo del tutto discrezionale, sfruttando il fatto che l'articolo 16, al quinto comma, recita genericamente: « Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo

12 hanno facoltà di assumere direttamente lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi ... ».

Esempio di quanto esposto è dato, ad esempio, dall'assunzione, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di 1.048 invalidi civili dal 1° gennaio 1992 al 31 maggio 1992, assunzioni fatte in base a criteri geografici e personali e non certo tenendo conto delle esigenze territoriali delle varie direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Quanto detto si esplica in questi termini:

invalidi civili assunti per il 78 per cento al sud, per il 17 per cento al centro e solo per il 5 per cento al nord, mentre di fatto i posti da occupare erano siti per il 60 per cento al nord, per il 21 per cento al centro e solo per il 19 per cento al sud.

Da ciò emerge non solo la palese contraddizione nel modo di assumere il perso-

nale, ma anche come non si tenga in nessuna considerazione il fatto che si opera rispetto ad una categoria protetta quale quella degli invalidi civili.

Da qui deriva l'esigenza di una sostanziale modifica della legge 2 aprile 1968, n. 482, e più precisamente del quinto comma dell'articolo 16, non solo rispetto agli invalidi civili, ma anche per le varie categorie di cui al titolo I della citata legge n. 482 del 1968.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui all'articolo 12 hanno facoltà di assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate attingendo secondo graduatoria, dall'elenco presente nell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, tra gli iscritti che sono residenti da almeno tre anni nella provincia in cui devono essere assegnati i lavoratori, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti appartenenti ad una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale ».